

## IMPOSTE SUL REDDITO

---

### **Cessione delle autovetture: la disciplina ai fini delle imposte sul reddito**

di Luca Caramaschi

La disciplina fiscale applicabile alla **cessione delle autovetture** si presenta alquanto particolare in ragione delle diverse caratteristiche che si presentano all'atto dell'**acquisto** delle medesime.

Sul tema va dato atto che l'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di esprimersi ufficialmente su alcune frequenti fattispecie che i contribuenti possono trovarsi ad affrontare, ma ce ne sono altre che, **soprattutto ai fini Iva**, non trovano una immediata soluzione.

In questa sede e nei successivi contributi, soprattutto per tali casistiche, si cercherà di fornire le necessarie **interpretazioni** avanzando le soluzioni che, a parere di chi scrive, appaiono più soddisfacenti sia dal punto di vista sistematico, ma soprattutto operativo.

E ciò, in attesa delle necessarie pronunce da parte dell'Amministrazione finanziaria, che vadano a dissipare i dubbi ancora oggi presenti.

*In primis*, analizziamo la **disciplina applicabile** alla cessione dell'**autovettura** di proprietà dell'**impresa** o del **professionista**, dapprima sotto il profilo reddituale e, nel prossimo contributo, dal punto di vista del trattamento previsto ai fini Iva.

Come accade per la cessione di tutti i **beni strumentali** (nozione nella quale rientrano tutte le autovetture che non rappresentano l'oggetto dell'attività dell'impresa, ossia non rappresentano beni merce) anche la cessione delle autovetture dà origine a **plus o minusvalenze** a seconda che il **prezzo di vendita** sia superiore o inferiore al residuo valore contabile delle stesse.

Nonostante trattasi di beni che subiscono una forte obsolescenza, il **piano di ammortamento** fiscale piuttosto rapido (quattro/cinque anni, posto che il **D.M. 31/12/1988** prevede, con riferimento alla generalità delle attività, un'**aliquota di ammortamento del 25%**, che si riduce a metà per il primo esercizio) fa sì che al momento della loro dismissione, ai fini fiscali, ci si debba occupare del trattamento di una **plusvalenza**.

#### **La disciplina per le imprese**

Con riferimento alla determinazione del reddito d'impresa, l'[articolo 164, comma 2, Tuir](#) prevede una disciplina specifica volta a regolare il trattamento fiscale del **plusvalore** realizzato in sede di cessione dei veicoli a deducibilità limitata. In particolare la norma recita che:

*“Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.”*

La finalità della disposizione è evidente: poiché, generalmente, parte del costo relativo a detti beni non è stato dedotto, in quanto **gli ammortamenti sono stati dedotti solo in parte**,

- la **plusvalenza** conseguita in sede di cessione del bene sarà **solo in parte imponibile**,
- la **minusvalenza** sarà **solo in parte deducibile**, nella stessa misura con cui sarebbero stati dedotti gli ammortamenti stanziati per tale veicolo.

Pertanto, per le **autovetture** in relazione alle quali è prevista la deducibilità limitata del costo, le **plusvalenze e le minusvalenze** determinate in fase di cessione non rilevano interamente, ma, al contrario, nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare **dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato**.

### Esempio

Autovettura, acquistata al costo di € 15.000, interamente ammortizzata, viene ceduta per € 3.000.

L'ammortamento complessivamente transitato a conto economico nei passati periodi d'imposta è quindi pari ad € 15.000 e quello fiscalmente dedotto è pari a 3.000 (20%).

**La plusvalenza contabilizzata sarà imponibile solo al 20%:** poiché il bene è completamente ammortizzato, l'integrale corrispettivo di cessione costituisce plusvalenza a livello contabile (€ 3.000) ma risulterà imponibile per un importo di € 600 (pari al 20% di 3.000).

Si tralascia, per semplicità, l'effetto generato dall'Iva indetraibile.

Quello appena descritto è il caso certamente **più semplice**, in quanto il veicolo presenta un costo di acquisto inferiore al **limite massimo** di rilevanza fiscale previsto per le **autovetture** (€ 18.075,99 per le imprese diverse da quelle esercenti attività di agenzia e rappresentanza); **più complesso** appare invece il caso di costo del veicolo superiore a tale limite, perché in questo caso, oltre a dover verificare la **misura di deducibilità** del costo, vi è l'ulteriore **verifica del limite superiore** al costo del veicolo.

L'effetto di tale disposizione è tanto più importante quanto maggiore è il costo originario di acquisizione del bene.

### Esempio

Autovettura acquistata al costo di € 40.000, interamente ammortizzata, ceduta per € 5.000.

L'ammortamento complessivamente transitato a conto economico nei passati periodi d'imposta è quindi pari ad € 40.000 e quello fiscalmente dedotto è pari a € 3.615,20 (20% di € 18.075,99).

**La plusvalenza contabilizzata sarà imponibile nella medesima proporzione tra ammortamento dedotto e ammortamento totale** ( $3.615,20 / 40.000 = 9,04\%$ ).

La plusvalenza (€ 5.000), pari all'intero corrispettivo di vendita poiché il bene è completamente ammortizzato, sarà imponibile solo al 9,04% e cioè per € 452.

Si tralascia, per semplicità, l'effetto generato dall'Iva indetraibile.

I calcoli poi si complicano ulteriormente nel momento in cui il costo del bene è stato interessato, nel corso della sua vita, da **diverse percentuali di deducibilità** (situazione per la verità non ad oggi così frequente, vista l'invarianza da diversi anni dell'attuale percentuale di deduzione pari al 20%, ma possibile nei casi in cui vi sia stata un'assegnazione dell'**autovettura** in uso promiscuo al dipendente poi cessata).

### Esempio

Autovettura acquistata nel 2014 al costo € 50.000 e ammortizzata tenendo conto che, nei primi due anni, la stessa è stata concessa in uso promiscuo a un dipendente, per poi essere utilizzata come semplice auto aziendale dal 2016. Si consideri la riduzione alla metà della quota di ammortamento fiscale nell'anno di entrata in funzione; per semplicità di calcolo si considera la medesima riduzione anche per l'ammortamento civilistico.

Si tralascia, per semplicità, l'effetto generato dall'Iva indetraibile.

<b>Anno</b>	<b>Quota di ammortamento civilistico</b>	<b>Residuo contabile</b>	<b>Quota di ammortamento fiscale</b>
		50.000	
2014	6.250,00 (12,5%)	43.750	<b>4.375,00</b> ( $50.000 * 12,5\% * 70\%$ )
2015	12.500,00 (25%)	31.250	<b>8.750,00</b> ( $50.000 * 25\% * 70\%$ )
2016	12.500,00 (25%)	18.750	<b>903,80</b> ( $18.076 * 25\% * 20\%$ )
2017	12.500,00 (25%)	6.250	<b>903,80</b> ( $18.076 * 25\% * 20\%$ )
2018	6.250,00 (12,5%)	0	<b>451,90</b> ( $18.076 * 12,5\% * 20\%$ )
<b>totale</b>	<b>50.000,00</b>		<b>15.384,50</b>

In questo caso **la plusvalenza del bene in sede di cessione sarà rilevante al 30,77%** ( $15.384,50 / 50.000$ ).

Occorre infine ricordare che nel caso in cui la **minusvalenza** derivi da **autoconsumo** del bene (tipico è il caso della estromissione della vettura da parte dell'imprenditore individuale), essa

sarà **interamente indeducibile**. Tale disposizione è stata introdotta:

- tanto per le **imprese** (dal **L.223/2006**, a decorrere dal 04.07.2006),
- quanto per i **professionisti** (dalla **296/2006**, a decorrere dal 01.01.2007).

### La disciplina per i professionisti

Il **comma 29 dell'articolo 36 D.L. 223/2006**, introducendo il **comma 1-ter nell'articolo 54 Tuir**, ha sancito la **rilevanza reddituale** delle **plusvalenze e delle minusvalenze** realizzate attraverso la cessione dei beni strumentali nell'ambito dell'attività di **lavoro autonomo**.

A decorrere dal 01.01.2007 poi, come già detto, a seguito dell'intervento del **comma 334 dell'articolo 1 L. 296/2006** (Finanziaria per l'anno 2007), la sola **minusvalenza** da autoconsumo risulta essere **indeducibile**, mentre la **plusvalenza** derivante dall'autoconsumo del bene **continua ad essere rilevante**.

Per effetto delle citate disposizioni, quindi, la cessione dell'**autovettura** da parte del professionista diviene un fatto rilevante nella determinazione del reddito di lavoro autonomo.

Con riferimento alle modalità fiscali di determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, il mancato richiamo del **comma 1-ter dell'articolo 54** del Tuir alle ipotesi di **costi parzialmente non deducibili** (è il caso delle autovetture) aveva creato dubbi e perplessità: ci si chiedeva, in altre parole, se tali plusvalori fossero fiscalmente rilevanti in maniera integrale.

Con la **C.M. 28/E/2006**, par.38, la **questione è stata risolta in via interpretativa** affermando che **“Nell'ipotesi di beni il cui costo non sia integralmente deducibile, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato”**, analogamente a quanto già previsto e descritto per le **imprese**.

Invece, circa la possibilità di **rateizzare in più esercizi la plusvalenza** realizzata in sede di cessione del bene da parte del professionista (opportunità concessa alle imprese dall'**articolo 86, comma 4, Tuir**), la **C.M. 28/E/2006** si è espressa in senso negativo, e ciò per due ragioni:

- l'applicazione del **criterio di imputazione temporale dei redditi di lavoro autonomo** è fondata sul principio di cassa;
- la **mancanza di un espresso riferimento normativo**.

Seminario di specializzazione

## NOVITÀ FISCALI 2020: LA LEGGE DI BILANCIO E IL COLLEGATO FISCALE

Scopri le sedi in programmazione >